

Modificazione al Regolamento sul Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Testo del vigente Regolamento	Proposta di modificazione
<p style="text-align: center;"><i>-omissis-</i></p> <p>Art. 13 Disposizioni generali in materia di procedimento</p> <p>1. Il provvedimento di concessione, che costituisce titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.</p> <p>2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, comunque, precedere l'occupazione sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.</p> <p>3. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni.</p>	<p style="text-align: center;"><i>-omissis-</i></p> <p>Art. 13 Disposizioni generali in materia di procedimento</p> <p>1. Il provvedimento di concessione, che costituisce titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.</p> <p>2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, comunque, precedere l'occupazione sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.</p> <p>3. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni.</p> <p>4. Non potranno in alcun caso essere rilasciate concessioni per le categorie di occupazione di cui al precedente art. 9, comma 1, numeri 3) e 9), ai soggetti che non si riconoscono nei valori e nei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, della Legge 205/1993 c.d. Legge Mancino, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari Opportunità tra uomo e donna".</p>

<p>Art. 14 Domanda di occupazione</p> <p>1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione deve presentare la domanda in bollo, o direttamente presso gli uffici della S.E.Pi. S.p.A. oppure via fax.</p> <p>2. Al fine di semplificare la sua formulazione la S.E.P.I. S.p.a. predispone e distribuisce degli stampati esemplificativi secondo i tipi di occupazione, che vengono utilizzati per presentare l'istanza in triplica copia, oltre all'originale.</p> <p>La domanda di concessione, deve contenere, a pena di improcedibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> Per le persone fisiche: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se presenti, la partita IVA, l'eventuale recapito telefonico, il numero di fax ed l'indirizzo e-mail; Per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, gli eventuali recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo e-mail; il luogo dell'occupazione; la misura dell'occupazione; la durata dell'occupazione; le modalità e tipologia di occupazione; l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione. 	<p>Art. 14 Domanda di occupazione</p> <p>1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione deve presentare la domanda in bollo, o direttamente presso gli uffici della S.E.Pi. S.p.A. oppure via fax.</p> <p>2. Al fine di semplificare la sua formulazione la S.E.P.I. S.p.a. predispone e distribuisce degli stampati esemplificativi secondo i tipi di occupazione, che vengono utilizzati per presentare l'istanza in triplica copia, oltre all'originale.</p> <p>La domanda di concessione, deve contenere, a pena di improcedibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> Per le persone fisiche: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se presenti, la partita IVA, l'eventuale recapito telefonico, il numero di fax ed l'indirizzo e-mail; Per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, gli eventuali recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo e-mail; il luogo dell'occupazione; la misura dell'occupazione; la durata dell'occupazione; le modalità e tipologia di occupazione; l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione. <p>3. La domanda di concessione per le categorie di occupazione di cui al precedente art. 9, comma 1, numeri 3) e 9), a pena di improcedibilità, deve essere integrata da specifica dichiarazione debitamente sottoscritta dal richiedente, nella quale quest'ultimo dichiara di non professare e di non manifestare ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe ed antidemocratiche, portatrici di odio o di intolleranza religiosa o che si ispirino ai disvalori del fascismo o del</p>
---	--

<p>-omissis-</p>	<p>nazismo o che contrastino i valori della Resistenza e della Costituzione Italiana, e di riconoscersi e di impegnarsi a rispettare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento all'art 2; • la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali • la Costituzione Italiana con specifico riferimento agli art 2 e 3; • la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale “ è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista” • la legge 20 giugno 1952 n.645 c.d. Legge Scelba; • la legge 25 giugno 1993 n. 205 c.d. Legge Mancino; • il Decreto Legislativo 11 Aprile 2006 n. 198 “Codice delle Pari Opportunità”; • l'art 3, comma 3 dello Statuto Comunale; <p>-omissis-</p>
------------------	--